

**REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO
DI FOGNATURA
E
DEPURAZIONE
NELL’A.T.O.
VERONESE**

**Approvato
con deliberazione
di Assemblea d’Ambito
n. 5 dell’8 ottobre 2020**

**REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
DELL'ATO VERONESE**

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	3
ART. 3 – DEFINIZIONI	3
ART. 4 – COMPETENZE	8
ART. 5 – OBBLIGO D'ALLACCIAMENTO	11
ART. 6 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	11
ART. 7 – ESECUZIONE DELLE OPERE D'ALLACCIAMENTO	12
ART. 8 – ALLACCIAMENTO DI LOCALI A QUOTA INFERIORE RISPETTO ALLA FOGNATURA	13
ART. 9 – MANUTENZIONE, PULIZIA E RIPARAZIONE DEI MANUFATTI D'ALLACCIAMENTO	14
ART. 10 – POZZI NERI, FOSSE BIOLOGICHE E VASCHE IMHOFF DISMESSE	14
ART. 11 – IMMISSIONI VIETATE	14
ART. 12 – SCARICO DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO, ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E ACQUE DI LAVAGGIO	15
ART. 13 – ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO, ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E ACQUE DI LAVAGGIO	15
ART. 14 – RILEVAZIONE DEI PRELIEVI IDRICI AUTONOMI E DENUNCIA ANNUALE DELLE QUANTITÀ SCARICATE	15
ART. 15 – VISITE TECNICHE E VERIFICA DELLE OPERE	16
ART. 16 – ALLACCIAMENTO IN FOGNATURA DI SCARICHI DOMESTICI	17
ART. 17 – NULLA OSTA ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE	17
ART. 18 – SCARICHI D'INSEDIAMENTI TEMPORANEI E DI CAMPEGGI	19
ART. 19 – CONDIZIONI D'AMMISSIBILITÀ	20
ART. 20 – MODALITÀ DI ALLACCIAMENTO DI SCARICHI INDUSTRIALI/ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO	20
ART. 21 – NORME TECNICHE GENERALI	21
ART. 22 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	21
ART. 23 – IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO	22
ART. 24 – UNIONE DI PIÙ SCARICHI	23
ART. 25 – IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	23
ART. 26 – VIGILANZA E CONTROLLO	24
ART. 27 – DIFFIDA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	24
ART. 28 – CONTRATTI	27
ART. 29 – TARIFFE DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE	27
ART. 30 – PENALITÀ	27
ART. 31 – SANZIONI AMMINISTRATIVE	29
ART. 32 – RIESAME DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO	29
ART. 33 – NORME GESTIONALI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	29
ART. 34 – UTENZE NON ALLACCIABILI ALLA FOGNATURA	29
ART. 35 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	29
ART. 36 – ABROGAZIONI DI DISPOSIZIONI INCOMPATIBILI	29
ART. 37 – PUBBLICITÀ	30

TITOLO 1 – NORME GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di fognatura e depurazione, nell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese come stabilito all'art. 60, Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e s.m.i..
2. Il presente Regolamento è volto all'applicazione delle leggi statali e regionali e delle delibere di ARERA, ed ha lo scopo di stabilire in particolare:
 - a) i tipi e le modalità di scarico ammissibili;
 - b) le norme tecniche per gli allacciamenti;
 - c) le modalità di rilascio dei nulla osta, delle autorizzazioni allo scarico e dei rinnovi;
 - d) i limiti d'accettabilità in fognatura degli elementi inquinanti;
 - e) le modalità di controllo degli scarichi per quanto attiene agli accertamenti tariffari ed al rispetto dei limiti d'accettabilità e alla verifica degli obblighi regolamentari e autorizzatori;
 - f) le sanzioni amministrative e provvedimenti per le violazioni alle norme del Regolamento.

ART. 2 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni del presente Regolamento contengono principi tecnici e procedurali ai quali attenersi.

I soggetti tenuti all'osservanza del presente Regolamento devono inoltre attenersi ai principi generali dell'economicità dei procedimenti ed evitare d'imporre agli utenti prestazioni o vincoli o comunque richiedere documenti non previsti o non necessari per il rispetto delle norme regolamentari e per le relative finalità.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, tenuto conto di quanto disposto dalle normative vigenti, si definiscono:
 - a) Scarico, scarichi nuovi e scarichi esistenti:
 - a.1) **scarico**: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - a.2) **scarichi nuovi**: gli scarichi per i quali è rilasciata l'autorizzazione/nulla osta successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
 - a.3) **scarichi esistenti**: gli scarichi che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono in esercizio nel rispetto del regime autorizzativo previgente;
 - b) Soggetti:

- b.1) **Utente o Titolare dello scarico:** persona fisica o giuridica che abbia stipulato o che intenda stipulare un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del Servizio idrico Integrato (SII). Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
 - b.2) **Consiglio di Bacino (EGA):** forma di cooperazione tra i Comuni istituita ai sensi della Legge regionale 27 aprile 2012, n. 17, cui vengono trasferite le funzioni delle AATO;
 - b.3) **Gestore:** il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia. Nello specifico la Società alla quale è stata affidata la gestione del Servizio Idrico Integrato con specifico atto deliberativo dell'Assemblea dell'ATO Veronese;
 - b.4) **Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):** è un'autorità amministrativa indipendente, istituita con la Legge n. 481 del 14 novembre 1995 che opera per garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo;
 - b.5) **Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP):** costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza dei servizi, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al D.P.R. 160/2010;
- c) Nulla osta, parere preventivo tecnico, autorizzazione, Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), e Contratto di Utenza:
- c.1) **nulla osta allo scarico:** dichiarazione scritta con la quale il Gestore afferma che lo scarico è ammissibile in fognatura in quanto conforme al vigente Regolamento;
 - c.2) **parere preventivo tecnico:** valutazione quali-quantitativa del Gestore sulla compatibilità delle acque reflue industriali ed assimilabili con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili, ai fini del rilascio dell'autorizzazione/nulla osta allo scarico;
 - c.3) **autorizzazione allo scarico:** provvedimento con il quale l'Utente è autorizzato ad immettere in fognatura le acque reflue industriali e/o meteoriche;
 - c.4) **Contratto di Utenza:** contratto definito dal Gestore nel quale l'Utente, previa richiesta di autorizzazione/nulla osta allo scarico in fognatura, è obbligato a rispettare, qualora venissero emesse prescrizioni, deroghe e/o limitazioni al fine di rispettare le normative vigenti e a salvaguardia dello scarico del ricettore finale;
 - c.5) **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA):** il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, fra cui l'autorizzazione allo scarico, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- d) Acque:

- d.1) **acque reflue domestiche**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- d.2) **acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche**: le acque così come definite dall'art. 34 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato dalla Regione Veneto⁽¹⁾.
- d.3) **acque reflue industriali**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e assimilabili alle domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- d.4) **acque reflue urbane**: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- d.5) **acque di prima pioggia**: i primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di collettamento, come definite dall'art. 39 del PTA della Regione Veneto;
- d.6) **acque di seconda pioggia**: le acque meteoriche di dilavamento che dilavano le superfici scolanti successivamente alle acque di prima pioggia nell'ambito del medesimo evento piovoso;
- d.7) **acque meteoriche di dilavamento**: la frazione delle acque di una precipitazione atmosferica che, non infiltrata nel sottosuolo o evaporata, dilava le superfici scolanti;
- d.8) **acque di lavaggio**: acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio di superfici scolanti;
- e) **Abitante equivalente (AE)**: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅) pari a 60 grammi al giorno;
- f) **Agglomerato**: area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale, ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- g) **Ambito Territoriale Ottimale (ATO)**: è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. 152/2006, come integrato dall'art. 7 del D.L. 133/2014 convertito nella Legge n. 164/2014, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l'Ente di Governo dell'Ambito individuato dalla Regione, delimitata in base alla L.R. 5/98, nella quale è riorganizzata la gestione del Servizio Idrico Integrato. L'ATO denominato "VERONESE" comprende tutti i comuni della provincia di Verona, escluso Castagnaro;
- h) **Convenzione**: è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, che regola i rapporti tra l'Ente affidante ed il Gestore del servizio idrico integrato sottoscritta dalle parti il 15 febbraio 2006.
- i) Edifici:
 - i.1) **edifici ed insediamenti esistenti**: sono quelli per cui, alla data di presentazione della domanda d'autorizzazione/nulla osta all'allacciamento e/o allo scarico, sono già dotati di agibilità ai sensi della normativa vigente in materia;

- i.2) **edifici ed insediamenti nuovi:** sono quelli per cui è stato rilasciato l'apposito atto autorizzativo per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione od è stata presentata al Comune di competenza l'opportuna istanza abilitativa ad effettuare l'intervento, secondo le normative vigenti in materia, e non è stata ancora presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità ai sensi della normativa vigente in materia;
 - i.3) **edifici ed insediamenti di civile abitazione:** sono quelli adibiti esclusivamente ad uso residenziale;
 - i.4) **edifici ed insediamenti di attività lavorative e ricreative:** sono quelli adibiti ad uso commerciale, artigianale, industriale, agricolo, di prestazione di servizi, ricreativo (teatri, cinema, sagre paesane, ecc.) ed in genere adibiti esclusivamente ad uso lavorativo o ricreativo;
- j) Fognatura:
- j.1) **rete fognaria:** il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue, ubicata su suolo pubblico o gravata di servitù pubblica;
 - j.2) **fognatura separata:** la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta delle acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia, definita fognatura nera;
 - j.3) **fognatura mista:** rete fognaria che canalizza sia acque reflue urbane che acque meteoriche di dilavamento;
- k) **rifiuto liquido:** acque reflue, indipendentemente dalla loro natura, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, non immesse direttamente tramite condotta nel corpo ricettore;
- l) **impianto di depurazione:** ogni struttura tecnologica che dia luogo, mediante applicazione d'idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante delle acque reflue ad essa convogliato dai collettori fognari;
- m) **impianto di pretrattamento:** ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti quali-quantitativi richiesti per l'immissione nella fognatura, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;
- n) **impianti a forte fluttuazione stagionale:** impianti di depurazione individuati in elenchi dei Consigli di Bacino che, in ragione di flussi turistici, ricevono oltre il 50% di carico da trattare rispetto al carico medio rilevato nel periodo non turistico, per almeno 10 giorni consecutivi;
- o) **capacità residua di trattamento:** differenza tra la capacità di trattamento massima dell'impianto di depurazione ed il carico effettivamente trattato, valutata periodicamente anche mediante apposite verifiche di funzionalità;
- p) **valori limite di emissione:** limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione;
- q) **allacciamento:** tratto di tubazione posta tra il collettore fognario pubblico e l'edificio, o l'insediamento, dove sono prodotte le acque reflue da scaricare. L'allacciamento si distingue in:

- q.1) tratto di competenza del Gestore: compreso tra la fognatura ed il confine tra il suolo pubblico e la proprietà privata (anche se non di proprietà dell'Utente titolare dello scarico);
- q.2) tratto di competenza dell'Utente: compreso tra il confine di proprietà con il suolo pubblico e l'edificio, o l'insediamento, dove saranno prodotte le acque reflue da scaricare.
- r) Manufatti:
- r.1) **pozzetto d'allacciamento**: manufatto predisposto per la pulizia e la manutenzione dell'allacciamento e dotato di sifone (competenza dell'Utente);
- r.2) **pozzetto d'ispezione**: manufatto predisposto sulla rete fognaria pubblica per la pulizia e la manutenzione delle condotte (competenza del Gestore);
- r.3) **pozzetto d'ispezione e prelievo**: manufatto predisposto per il controllo qualitativo delle acque di scarico e per il prelievo di campioni, posto subito a monte del punto d'immissione nel corpo ricettore. Tale manufatto deve essere realizzato secondo le indicazioni del Gestore ed è di competenza dell'Utente;
- r.4) **pozzetto separa grassi**: manufatto predisposto per la depurazione delle acque di scarico ricche di grassi, olii e saponi; è costituito da un vano di separazione dei liquami, deve essere dotato di una soletta di copertura atta a permettere l'estrazione dei fanghi ed una corretta ispezione all'interno della vasca stessa; deve essere realizzato a perfetta tenuta. Tale manufatto deve essere realizzato dall'Utente secondo le indicazioni del Gestore e secondo la normativa vigente;
- r.5) **vasca biologica**: manufatto predisposto per la depurazione delle acque nere; è costituita da un unico vano di sedimentazione e di digestione dei fanghi, che deve permettere un idoneo ingresso continuo, la permanenza del liquame grezzo ed uscita continua del liquame chiarificato; devono essere completamente interrate e dotate di tubo di ventilazione;
- r.6) **vasca tipo Imhoff**: manufatto predisposto per la depurazione delle acque reflue domestiche e/o assimilabili; è costituita da un vano di sedimentazione e da un vano di digestione dei fanghi, deve essere dotata di un tubo d'estrazione fanghi e di una soletta di copertura atta a permettere una corretta ispezione all'interno della vasca stessa; deve essere realizzata a perfetta tenuta e dimensionata secondo la normativa vigente (art. 21 e 22 del PTA, potrà essere seguita da subirrigazione o fitodepurazione);
- r.7) **vasca a tenuta o pozzo nero**: manufatto a perfetta tenuta predisposto per il contenimento di acque reflue; è costituito da un unico vano d'accumulo di acque reflue; è dotata di una soletta di copertura atta a permettere l'estrazione dei liquami ed una corretta ispezione all'interno della vasca stessa;
- r.8) **pozzo perdente**: manufatto predisposto per la dispersione nel terreno di acque reflue chiarificate e/o di acque meteoriche di dilavamento;
- r.9) **sfioratori fognari (o scaricatori) di piena**: dispositivi che consentono lo scarico delle portate di supero in tempo di pioggia in determinate sezioni delle reti di fognatura di tipo misto;
- s) **corpo idrico superficiale**: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere;

- t) **suolo**: corpo naturale tridimensionale costituito da componenti minerali, organici e organo-metalli, sviluppatosi ed evolvente sullo strato superficiale della crosta terrestre, sotto l'influenza di fattori genetici e ambientali, quali il clima, la roccia madre, gli organismi vegetali e animali e i microrganismi, l'acclività e le acque.

ART. 4 — COMPETENZE

1. Spetta alla Regione Veneto definire i valori limite di immissione delle acque reflue nella rete fognaria, in conformità a quanto previsto e disciplinato dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
2. Compete al Consiglio di Bacino dell'ATO Veronese:
 - a) Approvare il Regolamento di Fognatura e le sue modifiche;
 - b) Approvare la Carta del Servizio e le sue modifiche;
 - c) Definire i criteri generali per la determinazione dei valori limite di emissione delle acque reflue industriali nella rete fognaria;
 - d) Predisporre la tariffa del servizio idrico integrato, le sue articolazioni e le sue modificazioni, in applicazione delle relative Delibere approvate da ARERA;
 - e) Approvare le tariffe di allacciamento nonché gli oneri d'istruttoria per il rilascio:
 - delle autorizzazioni/nulla osta allo scarico;
 - dei pareri preventivi sia per lo scarico in fognatura che per le lottizzazioni;
 - f) Indicare il metodo di calcolo della capacità residua degli impianti di trattamento finali, per verificare la possibilità di trattamento dei rifiuti liquidi.
3. Sono di diretta competenza ed esclusiva responsabilità del Gestore:
 - a) l'applicazione e riscossione delle tariffe di fognatura e depurazione in base alle normative vigenti;
 - b) il rilascio del nulla osta per gli scarichi in fognatura di acque reflue domestiche, di acque reflue assimilabili alle domestiche e di acque meteoriche di seconda pioggia o di dilavamento, qualora non siano possibili forme di smaltimento diverse dalla fognatura;
 - c) la definizione dei Contratto di Utenza per gli scarichi di acque reflue industriali ed eventualmente anche per gli utenti di scarichi assimilabili alle domestiche, di cui al Titolo 3, art. 17 del presente Regolamento;
 - d) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in fognatura per le acque reflue industriali, non soggette ad AUA, e per le acque meteoriche di prima pioggia e dilavamento;
 - e) il rilascio del parere di competenza per lo scarico in fognatura di acque industriali per attività soggetta ad AUA-AIA-Autorizzazione all'Esercizio;
 - f) la determinazione dei limiti delle eventuali deroghe e delle norme di accettabilità delle acque reflue nella fognatura in base alle normative vigenti in materia;
 - g) lo studio, la progettazione, la costruzione, la direzione dei lavori ed il collaudo delle opere necessarie per la raccolta, la regolazione e la depurazione delle acque reflue nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico sia se realizzate su suolo pubblico o, per pubblico interesse, realizzate su fondi privati;

- h) lo studio, la progettazione, la costruzione, la direzione dei lavori delle opere di allacciamento in suolo pubblico, fino ai confini di proprietà (pozzetto d'allacciamento escluso);
- i) la valutazione, compreso il rilascio delle eventuali prescrizioni, dei piani attuativi degli strumenti urbanistici generali comunali e sovracomunali;
- j) l'approvazione, per tutte le nuove urbanizzazioni e lottizzazioni sia pubbliche che private, nei limiti della normativa in vigore, dei progetti per la realizzazione di fognature nere, per acque meteoriche e miste e dei collegamenti alla rete fognaria nera o mista della vasche di prima pioggia;
- k) l'espressione del parere tecnico e la successiva accettazione o diniego nel caso in cui sia richiesto di inviare in fognatura le acque meteoriche di dilavamento di strade, piazze, parcheggi e cortili siano essi privati che di Enti o Società pubbliche;
- l) la verifica tecnica delle opere di allacciamento realizzate in suolo privato;
- m) la gestione e manutenzione delle opere fognarie di competenza del Gestore;
- n) l'acquisizione delle autorizzazioni all'esercizio ed allo scarico delle infrastrutture fognarie, degli impianti di depurazione a servizio delle fognature;
- o) la gestione e archiviazione dei documenti inerenti gli scarichi industriali/meteoriche e assimilabili

4. Sono di competenza, non esclusiva, del Gestore:

- a) l'effettuazione di ispezioni tecniche delle tubazioni dello scarico fino alla confluenza nella fognatura ed il prelievo di campioni di acque reflue al fine di controllare il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento;
- b) la segnalazione alle Autorità competenti di eventuali trasgressioni alle leggi vigenti che di conseguenza assumeranno i provvedimenti del caso.

5. Sono di competenza delle Amministrazioni Comunali, la gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria di reti e manufatti per la raccolta dispersione e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento di strade e piazze.

6. Sono di competenza dell'Amministrazione Provinciale l'adozione dell'AUA, dell'Autorizzazione all'esercizio, su parere del Gestore per quanto riguarda gli scarichi in fognatura di:

- a) acque reflue industriali;
- b) acque meteoriche, così come definite dall'art. 39, comma 1 e comma 3 delle NTA del PTA, qualora sia necessaria l'emissione di AUA al fine di ricomprendere tutte le autorizzazioni ambientali necessarie;

7. Sono di competenza del SUAP, per quanto riguarda i processi descritti nel presente Regolamento:

- a) il ricevimento e la distribuzione agli Enti competenti delle richieste di nulla osta/autorizzazione allo scarico, inoltrate esclusivamente in via telematica dagli utenti, lo smistamento della corrispondenza che intercorre fra utente ed Enti inerente il procedimento, la corrispondenza fra Enti avviene in modo diretto, la messa in sospensione, l'annullamento e l'archiviazione della pratica;

- b) la gestione del procedimento telematico su indicazione e scritta e motivata dell'ente competente con riferimento alla sospensione o interruzione del procedimento, ai provvedimenti conclusivi ed all'archiviazione della pratica telematica;
- c) la collaborazione con gli enti competenti al controllo del rispetto delle tempistiche dettate dalla normativa per il rilascio delle autorizzazioni;
- d) il rilascio delle autorizzazioni adottate dai vari Enti, provvedendo ad inoltrarle agli utenti richiedenti. Da questa data decorre la validità dell'autorizzazione e parte il calcolo del periodo di validità dell'atto;

8. Sono di competenza di ARERA:

- a) fissare le modalità di calcolo delle tariffe del Servizio Idrico Integrato (delibera 665/17 TICS e successive);
- b) fissare la Qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato (delibera 655/15 e successive).

TITOLO 2 – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA

ART. 5 – OBBLIGO D'ALLACCIAMENTO

1. Tutti gli edifici ed insediamenti, sia nuovi che esistenti, posizionati all'interno degli agglomerati, così come individuati dalla Regione Veneto con D.G.R.V. 1955 del 23 dicembre 2015 e s.m.i., devono immettere le proprie acque reflue domestiche, o ad esse assimilabili, in fognatura previa verifica da parte del gestore.
2. Il Gestore potrà concedere la deroga a tale obbligo qualora sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici, fatta salva la presenza di specifiche criticità ambientali.
3. Potranno essere esentati dall'obbligo dell'allacciamento, gli edifici o insediamenti che distano dalla fognatura oltre 20 metri più un coefficiente k pari a 0,01 metri per metro cubo edificato, nel caso si tratti di nuovo edificio o ristrutturazione di edifici esistenti il coefficiente k sarà pari a 0,03 metri per metro cubo edificato, qualora non siano compresi nell'area di salvaguardia di cui all'art. 94, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..
4. Per la determinazione della distanza dalla fognatura di edifici ed insediamenti di civile abitazione, si deve tener conto:
 - a) del tratto più breve fra la fognatura e il punto più vicino dell'edificio o insediamento da allacciare;
 - b) nel caso di costruzioni adiacenti (es. villette a schiera), il vincolo della distanza considera l'insieme delle varie proprietà come unica.
5. Nel caso di mancato allacciamento verrà applicato quanto previsto dall'art. 31 del presente Regolamento.
6. Gli edifici, o gli insediamenti, che producono acque reflue industriali e/o assimilabili, devono immettere le proprie acque reflue nere nella fognatura nera o mista fatta salva la compatibilità con i sistemi di convogliamento e depurazione esistenti ed in ottemperanza alle normative vigenti in materia.
7. Nel caso di costruzione di nuovi tronchi di fognatura, il Gestore stabilisce le modalità d'allacciamento dei fabbricati esistenti riservandosi la facoltà di derogare quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del presente Regolamento; tali modalità sono vincolanti per gli utenti da allacciare. In caso di lavori di ristrutturazione o rifacimento della fognatura, le utenze già allacciate, sono tenute ad adeguare la rete interna di fognatura e le opere connesse nei tempi e nei modi prescritti dal Gestore, in funzione del nuovo collettore realizzato, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
8. Nel caso di nuove lottizzazioni dovrà essere richiesto un parere preventivo al Gestore del Servizio Idrico Integrato che dovrà redigere un'istruttoria con relativi oneri a carico del richiedente.

ART. 6 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. Ogni scarico nella fognatura, o modifica dello stesso, deve essere preventivamente autorizzato ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..
2. Il titolare dello scarico è tenuto a richiedere al Gestore l'autorizzazione/nulla osta, e/o a comunicare allo stesso eventuali variazioni di proprietà e/o quali-quantitative delle acque reflue da scaricare mediante le procedure definite dalle normative vigenti.

3. **Scarichi di acque reflue domestiche:** gli scarichi acque reflue domestiche in reti fognarie sono ammessi nell'osservanza del presente Regolamento e nella salvaguardia delle reti fognarie e dell'impianto di depurazione finale. L'autorizzazione allo scarico in fognatura è sostituita dal nulla osta allo scarico.
4. **Scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche:** sono definiti dal D.P.R. 227/2011 e seguono di norma la regolamentazione degli scarichi domestici, quindi sono soggette al rilascio del nulla osta allo scarico. Per alcune tipologie di scarichi assimilabili al domestico, così come disposto dall'art. 17 del presente Regolamento, il gestore potrà definire norme supplementari ed integrative che verranno formalizzate all'interno del Contratto di Utenza, parte integrante del nulla osta allo scarico.
5. **Scarichi di acque reflue industriali:** sono soggetti al rilascio di apposita autorizzazione allo scarico, con le modalità di cui al Titolo 4 del presente Regolamento ai sensi del D.P.R. 59/2013 e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- 5bis. **Scarichi di acque meteoriche di dilavamento:** la frazione delle acque di una precipitazione atmosferica che, non infiltrata nel sottosuolo o evaporata, dilava le superfici scolanti.
6. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di scarico di acque reflue industriali, acque meteoriche di dilavamento ed assimilabili alle domestiche, sono a carico del richiedente. Il Gestore, provvede alla definizione delle spese sostenute sulla base di un tariffario approvato dal Consiglio di Bacino Veronese.
7. Tutti gli scarichi non autorizzati, con autorizzazione scaduta o non conformi alle prescrizioni imposte sono considerati abusivi e suscettibili di sospensione immediata, ove vi siano gravi pregiudizi alla salute pubblica e/o agli impianti e reti del Gestore, senza pregiudizio delle relative sanzioni civili o penali che comporterà la segnalazione alle Autorità competenti come previsto dall'art. 27 e 28 del presente Regolamento.
8. La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione della relativa autorizzazione, in difetto della quale il gestore procede all'eliminazione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'Utente inadempiente.
9. Ogni nuovo scarico s'intende attivato dal giorno stesso del rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione allo scarico.

ART. 7 – ESECUZIONE DELLE OPERE D'ALLACCIAMENTO

1. Le modalità, i criteri tecnici dell'allacciamento e le caratteristiche delle fognature interne sono stabilite dal Gestore.
- 1bis. Per le condotte fognarie all'interno delle zone di rispetto è richiesta un'alta affidabilità relativamente alla tenuta, che deve essere garantita per tutta la durata dell'esercizio e periodicamente controllata. La verifica sull'affidabilità delle condotte e degli altri eventuali impianti (pozzetti d'ispezione ecc...), dal punto di vista progettuale e della loro realizzazione, è compito specifico dell'Autorità che approva il progetto e del collaudatore delle opere o del direttore dei lavori.
2. Le opere d'allacciamento su suolo pubblico fino al confine della proprietà privata, pozzetto d'allacciamento escluso, sono eseguite in via generale direttamente dal Gestore, o in sede di costruzione del collettore pubblico o successivamente su richiesta del richiedente l'allacciamento.

3. In via eccezionale, ed in deroga al precedente comma, il Gestore potrà autorizzare il richiedente ad eseguire le opere d'allacciamento su suolo pubblico; tali opere dovranno essere eseguite, secondo le prescrizioni imposte dal Gestore, da un'impresa che dimostri di possedere idonea capacità tecnica ed organizzativa.
4. Nel caso in cui l'Utente realizzi in maniera autonoma le opere di allacciamento su suolo pubblico alla rete fognaria e di depurazione, sono fatte salve:
 - a) l'esonero dalla responsabilità civile e penale del gestore per eventuali danni alla rete ed a terzi dovuti a lavori eseguiti con mezzi, modalità o materiali impropri;
 - b) la sottoposizione di tali allacciamenti a verifica e collaudo da parte del Gestore, che realizzerà il collegamento della tubazione di allacciamento alla propria rete fognaria e di depurazione, dietro pagamento di apposita tariffa predefinita dal Consiglio di Bacino Veronese.
5. Le opere d'allacciamento da realizzarsi su suolo privato, sono eseguite dall'Utente in base alle prescrizioni tecniche e nei termini stabiliti dal Gestore; diversamente il Gestore, previa diffida, procederà all'esecuzione d'ufficio come previsto all'art. 31 del presente Regolamento.
6. Il Gestore, qualora ne ravvisi la necessità, si riserva la facoltà di richiedere all'Utente l'installazione di una valvola di non ritorno sullo scarico a spese dell'Utente.

ART. 8 – ALLACCIAMENTO DI LOCALI A QUOTA INFERIORE RISPETTO ALLA FOGNATURA

1. Qualora apparecchi di scarico e/o locali dotati di opere di scarico di acque, di qualsiasi natura, siano posti ad una quota inferiore rispetto alla quota della fognatura e quindi non vi possono essere convogliati per caduta naturale, i titolari dell'allacciamento devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati da sovrappressione che si può verificare nelle condotte della fognatura. Per tali motivi si prescrive l'obbligo di installare una valvola di non ritorno. Per nessuna ragione il Gestore potrà essere ritenuto responsabile per i danni provocati a seguito dei fenomeni sopra descritti.
2. In particolare quando le acque reflue di scarico di edifici, di locali o di apparecchi o altro, non possono defluire per caduta naturale, devono essere sollevate alla fognatura mediante apposite pompe, a cura e spese dell'Utente. L'impianto di sollevamento deve essere dotato, di norma, di un sistema d'avviamento ed arresto automatico e di un sistema d'allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento. Comunque l'immissione delle acque reflue nella fognatura dovrà sempre avvenire preferibilmente a gravità, previa interposizione di pozzetto di ispezione e sifone tipo firenze al limite della proprietà.
3. Il Gestore, in casi particolari e per difficoltà tecnico-economiche, può derogare da quanto stabilito nei precedenti commi motivandone la scelta.
4. Incomberà esclusivamente al titolare dello scarico, ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al proprio immobile ed a terzi per rigurgiti della fognatura.

ART. 9 – MANUTENZIONE, PULIZIA E RIPARAZIONE DEI MANUFATTI D'ALLACCIAMENTO

1. I manufatti d'allacciamento, ubicati per necessità in suolo pubblico o gravati di servitù pubblica, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte del Gestore. Rimangono a carico del privato le manutenzioni relative al pozzetto d'ispezione con sifone ed eventuale valvola di non ritorno anche se posti in suolo pubblico.
2. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere d'allacciamento private sono a carico degli Utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese. Eventuali disfunzioni nel funzionamento dello scarico dovranno essere tempestivamente segnalate al Gestore.
3. Gli Utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovessero derivare da carente manutenzione o pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme da quanto previsto dal presente Regolamento, dei manufatti d'allacciamento ubicati in suolo privato.
4. E' facoltà del Gestore segnalare agli Utenti la necessità dell'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione. Trascorso tale termine il Gestore, previa diffida, procederà all'esecuzione d'ufficio come previsto all'art. 31 del presente Regolamento. Per motivi igienico-sanitari dovuti a negligente comportamento degli Utenti, il Gestore si riserva la facoltà di informare le Autorità competenti.

ART. 10 – POZZI NERI, FOSSE BIOLOGICHE E VASCHE IMHOFF DISMESSE

1. Quando l'Utenza viene allacciata alla fognatura dotata di impianto di depurazione terminale o comunque esista l'obbligo di allaccio, è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche e vasche Imhoff, che comportino la sosta prolungata delle acque reflue, nonché ogni sistema di dispersione. Pertanto tali manufatti dovranno essere opportunamente esclusi dalle nuove opere di scarico e messi fuori servizio previo svuotamento, pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempiendoli con idoneo materiale inerte costipato, a cura e spese dell'Utente.

ART. 11 – IMMISSIONI VIETATE

1. E' vietato immettere nella fognatura sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come rifiuti solidi (anche se tritati), sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze con sviluppo di gas e/o vapori tossici, sostanze acide e/o corrosive o, in generale, che possono essere dannosi per gli utenti e per il personale addetto alla manutenzione o che possano danneggiare le condotte e gli impianti.
- 1bis. Considerato che l'attuale configurazione delle infrastrutture fognarie degli impianti di depurazione è antecedente all'entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'installazione dei dissipatori alimentari sotto lavello è subordinata alla verifica da parte della Società di gestione della possibilità, da parte della stessa, di garantire la corretta funzionalità degli impianti gestiti, con assenza di aggravii nei costi di esercizio e di investimento attribuiti alla tariffa dell'acqua.

2. E' vietato immettere nella fognatura nera le acque prelevate da cantine o piani interrati soggetti ad infiltrazioni di falda e le acque sotterranee prelevate con sistemi di abbassamento della falda. Il Gestore si riserva la facoltà di concedere l'autorizzazione per l'eventuale scarico di dette acque nella fognatura mista; in tal caso lo scarico dovrà essere dotato di un strumento di misura idoneo per la quantificazione ed il pagamento della tariffa di fognatura e depurazione.
3. Per quanto qui non previsto si rimanda alle leggi vigenti in materia.

ART. 12 — SCARICO DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO, ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E ACQUE DI LAVAGGIO

1. Le acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio non possono essere immesse nella fognatura nera.
2. Lo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e delle acque di lavaggio deve avvenire secondo quanto indicato dall'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque⁽²⁾ della Regione Veneto.
3. Il Gestore, nei casi in cui sia dimostrata l'impossibilità tecnica di altro recapito e/o l'eccessiva onerosità, può autorizzare l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio nella fognatura nera o mista, imponendo l'installazione di trattamenti depurativi appropriati, sistemi di misura delle portate, anche per la fatturazione delle stesse, e altre specifiche prescrizioni previa verifica della capacità delle reti e dell'impianto di depurazione finale.

ART. 13 — ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO, ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E ACQUE DI LAVAGGIO

Abrogato con decorrenza 24 ottobre 2020. Lo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento rimane regolato dall'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (2) ed eventuali norme adottate dai singoli Comuni dell'ATO Veronese.

ART. 14 — RILEVAZIONE DEI PRELIEVI IDRICI AUTONOMI E DENUNCIA ANNUALE DELLE QUANTITÀ SCARICATE

1. I Titolari dell'autorizzazione allo scarico che utilizzano approvvigionamenti idrici autonomi devono specificarlo nella domanda d'autorizzazione allo scarico e sono tenuti al pagamento della tariffa per i servizi di fognatura e depurazione nel caso di scarico in fognatura. Ai fini della determinazione della tariffa di fognatura e depurazione, la quantità di acqua reflua scaricata si assume corrispondente al valore di acqua complessivamente fornita dall'acquedotto (pubblico o privato), prelevata o accumulata dall'Utente, tramite fonti diverse (pozzi, sorgenti, cisterne, eccetera).
2. Gli Utenti devono installare, a propria cura e spesa, su ciascuna fonte di prelievo autonomo, strumenti di misura certificati ed approvati dal Gestore. Tali strumenti sono sigillati a cura del Gestore, i cui incaricati devono sempre poter accedere per i necessari controlli.
3. Gli Utenti che modifichino le modalità d'approvvigionamento idrico successivamente alla presentazione della domanda d'autorizzazione, devono darne comunicazione scritta al Gestore entro dieci giorni.
4. Le spese per il rilevamento del consumo idrico autonomo sono a totale carico dell'Utente. Il Gestore si riserva d'effettuare misure di controllo direttamente sugli effluenti, facendo installare idonei strumenti di misura delle portate.

5. I titolari di approvvigionamenti idrici autonomi, entro il 31 gennaio di ogni anno, sono tenuti a presentare al Gestore la denuncia dei volumi prelevati, quantità ed utilizzo delle acque reflue scaricate in fognatura o in altro modo nell'anno precedente.

ART. 15 — VISITE TECNICHE E VERIFICA DELLE OPERE

1. Il Gestore, durante l'esecuzione dei lavori d'allacciamento, ha la facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati tecnici approvati, e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.
2. Eventuali variazioni agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzate dal Gestore su richiesta documentata e adeguatamente motivata.
3. Ultimate le opere d'allacciamento all'interno della proprietà privata, l'Utente dovrà darne immediata comunicazione al Gestore allegando dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti.

TITOLO 3 – SCARICHI DOMESTICI E ASSIMILABILI

ART. 16 – ALLACCIAMENTO IN FOGNATURA DI SCARICHI DOMESTICI

1. Le acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammesse purché osservino il presente Regolamento.
2. La domanda d'allacciamento alla fognatura, da redigersi su apposito modulo prestampato, deve essere presentata secondo le modalità indicate sul sito web del Gestore competente per territorio.
3. Il Gestore, effettuato il sopralluogo presso l'utenza, predispone ed invia all'utente, il preventivo di spesa delle opere di competenza del Gestore, inclusi gli oneri per il rilascio del nulla osta allo scarico, con lo schema delle opere da realizzare.
4. Fatte salve le autorizzazioni di competenza di Terzi e degli Enti competenti, l'Utente realizza le opere d'allacciamento sul suolo privato secondo le disposizioni del Gestore, comunicando allo stesso l'inizio dei lavori.
5. Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi durante l'esecuzione delle opere sul suolo privato, per verificarne la conformità alle prescrizioni tecniche impartite dallo stesso.
6. L'Utente, ultimate tali opere entro il termine stabilito dal Gestore, ne dà comunicazione scritta allo stesso. Il mancato rispetto del termine per l'ultimazione delle opere, costituisce inosservanza al presente Regolamento e quindi l'applicazione di quanto previsto dell'art. 31 del presente Regolamento.
7. Tra le attività ricomprese fra gli scarichi domestici sono da intendere anche le piscine ad uso privato annesse ad abitazioni civili. Tali installazioni devono essere indicate all'interno del nulla osta allo scarico domestico e sarà cura del titolare rispettare quanto prescritto in termini di modalità di trattamento dei reflui prima dell'immissione in fognatura e di scarico in caso di svuotamento delle stesse, fatte salve le fattispecie di cui all'art. 34 delle NTA del PTA della Regione Veneto.

ART. 17 – NULLA OSTA ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE

1. Gli scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche seguono di norma la regolamentazione degli scarichi domestici e sono soggetti al rilascio del nulla osta allo scarico, previa istruttoria tecnica da parte del Gestore con oneri a carico del richiedente. L'istanza deve essere inoltrata per via telematica al SUAP, accedendo nell'apposito portale preposto e richiedendo il "nulla osta per scarichi assimilati al domestico in pubblica fognatura". Al modulo di richiesta generato dal portale, dovrà essere allegato un modello integrativo predisposto dal Gestore con le dichiarazioni mancanti, completo in ogni sua parte e con tutti gli allegati richiesti.

2. Alcune tipologie di reflui assimilabili ai domestici, ovvero gli scarichi derivanti dalle attività di cui all'art. 34 comma 1, lettera e) punti 1), 8), 10), 17) della lettera e.1) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto¹, possono influenzare in modo significativo la qualità dello scarico del depuratore finale e pertanto per essi Il Gestore può imporre limiti di carico idraulico e inquinante specifici in relazione alla capacità della rete fognaria e del depuratore finale.
3. Gli scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche di cui al precedente comma 2 sono soggetti a caratterizzazione del refluo da parte del Gestore, al fine dell'accertamento delle caratteristiche di assimilabilità anche in relazione alla compatibilità con la capacità delle reti e dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di riferimento. Il Gestore effettua le necessarie verifiche sia di tipo ispettivo che di tipo analitico, e le spese sostenute saranno poste a carico dell'Utente.
4. La caratterizzazione del refluo prevede l'analisi del carico inquinante e del carico idraulico dello scarico da immettere in fognatura attraverso almeno i seguenti parametri: BOD₅, COD, SST, Azoto e Portata.
5. Alla luce dei risultati di caratterizzazione del refluo e della capacità di trattamento disponibile per l'agglomerato di riferimento, il Gestore potrà definire norme supplementari ed integrative alle quali l'Utente dovrà sottostare. Tali norme integrative verranno formalizzate all'interno del Contratto di utenza, parte integrante del nulla osta allo scarico, previa comunicazione all'Ente di Governo d'Ambito.
6. L'introduzione di modifiche strutturali, di destinazione d'uso, di ragione sociale, e/o di qualsivoglia altra natura che possano determinare variazioni quali-quantitative degli scarichi, richiedono l'esecuzione di una nuova istruttoria tecnica, con un'eventuale nuova caratterizzazione dello scarico. La semplice volturazione, che non preveda nessun'altra variazione, è da intendersi come presa d'atto da parte del Gestore, a seguito di una comunicazione da parte dell'Utente, da inoltrare secondo le modalità indicate sul sito web del Gestore stesso.
7. In tutti i casi in cui l'attività svolta dia luogo a scarichi non identificabili con le sole acque reflue domestiche, è obbligatoria l'installazione di un pozzetto d'ispezione e prelievo secondo le disposizioni impartite dal Gestore ed in base alle normative vigenti in materia.
8. Abrogato.
9. Eventuali opere eseguite dall'Utente in difformità alle prescrizioni impartite dal Gestore, da leggi o da norme di buona tecnica, devono essere regolarizzate dall'Utente indipendentemente dal fatto che l'Utenza sia già collettata alla rete a ruote. Il Gestore potrà stabilire le tempistiche entro le quali l'Utente dovrà adeguare le opere.
10. Il Gestore ha la facoltà di accedere all'interno dell'insediamento al fine di effettuare il prelievo di campioni di acque reflue e gli opportuni controlli e verifiche. Si applica, altresì, quanto previsto agli articoli 26 e 27 del presente Regolamento, in quanto compatibili.
11. Di norma, il prelievo dei campioni di scarico delle acque reflue da analizzare sarà effettuato dopo un congruo periodo dall'attivazione dello scarico medesimo, dagli incaricati del Gestore e alla presenza dell'Utente o di un suo rappresentante, a monte e a valle di qualsiasi trattamento e durante lo svolgimento delle fasi lavorative che producono le acque reflue. I campioni verranno analizzati presso laboratori accreditati. Il Gestore comunicherà al titolare dello scarico l'esito delle analisi.

¹ Vedi nota di chiusura n. 1 a pagina 27

12. Il certificato d'analisi e i volumi scaricati dimostreranno il rispetto, o meno, di quanto previsto nel Contratto di Utenza. Qualora anche uno solo di tali limiti non venga rispettato, verranno applicate le disposizioni del Contratto di utenza fino alla possibile revoca del contratto e alla chiusura dello scarico.

ART. 18 — SCARICHI D'INSEDIAMENTI TEMPORANEI E DI CAMPEGGI

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono insediamenti temporanei le installazioni, fisse o mobili, per sagre paesane, giostre, circhi e per manifestazioni ricreative e sportive in genere, nonché le case mobili o similari autorizzate all'occupazione temporanea del suolo pubblico. Tali scarichi sono considerati di tipo assimilabile al domestico, come definiti nel presente Regolamento.
2. I suddetti insediamenti, i campeggi, le aree sosta camper, i campi nomadi ed i cantieri per nuove edificazioni o ristrutturazioni devono essere muniti di un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue e anche se temporanei devono essere allacciati alla fognatura.

TITOLO 4 – SCARICHI INDUSTRIALI

ART. 19 – CONDIZIONI D'AMMISSIBILITÀ

1. Le acque reflue industriali sono ammesse nella fognatura nera o mista a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture di raccolta, di trasferimento e di depurazione e rispettino i limiti stabiliti nella tabella 3, colonna scarico in pubblica fognatura, Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..
2. Il Gestore, in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione, si riserva la possibilità d'accettare nella fognatura acque reflue conformi a quanto stabilito dall'art. 107, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..
3. Le acque reflue provenienti dai servizi igienici, bagni, docce, abitazioni e comunque con caratteristiche assimilabili alla domestica, purché convogliate con collettori distinti, sono ammesse in fognatura e sono soggette alle norme di cui al Titolo 3 del presente Regolamento.

ART. 20 – MODALITA' DI ALLACCIAMENTO DI SCARICHI INDUSTRIALI/ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

1. Tutti gli scarichi industriali allacciati alla rete fognaria devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.. L'autorizzazione deve essere conservata presso l'impianto che genera lo scarico ed esibita agli organi di controllo, qualora richiesta.
2. L'autorizzazione allo scarico è adottata dal Gestore o dalla Provincia/Regione e rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive. Salvo i casi di esplicita esclusione.
3. Il titolare dello scarico industriale presenta al Gestore o allo Sportello Unico Attività Produttive, in base al D.P.R. 227/11, domanda di allacciamento e di autorizzazione allo scarico nella rete fognaria pubblica. La domanda deve contenere tutti gli elementi indicati all'art. 125 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.. Le caratteristiche quali-quantitative delle acque reflue di scarico dichiarate dal richiedente, costituiscono il presupposto del procedimento e delle determinazioni del Gestore.
- 3bis. Prima dell'esecuzione delle opere di allaccio di nuovi scarichi industriali al Gestore deve essere richiesto un parere preventivo.
4. Preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, l'Utente è tenuto al versamento delle spese d'istruttoria nella misura determinata dal Consiglio di Bacino Veronese.
5. Il Gestore, valutata la domanda "di richiesta preventiva", può concedere o meno l'utilizzo della pubblica fognatura in relazione alle compatibilità tecniche delle infrastrutture fognarie e depurative sottoscrivendo uno specifico Contratto d'Utenza che regola l'allaccio e il conferimento dei reflui.
- 5bis. L'autorizzazione allo scarico s'intende rilasciata per l'utenza secondo le modalità tecniche indicate negli elaborati predisposti dal Gestore. Nel caso in cui l'autorizzazione allo scarico debba essere ricompresa in AUA o in altro tipo di Autorizzazione adottata da altro Ente, Provincia o Regione, il Gestore emetterà un parere all'Ente competente che lo inserirà nel proprio provvedimento in accordo con le attuali procedure. La validità dell'Autorizzazione rilasciata decorre dalla data di emissione/invio della stessa da parte del SUAP all'Utente.
- 5tris. La durata dell'Autorizzazione e le modalità di rinnovo della stessa sono indicate nel titolo autorizzativo.

- 5ter. Nel caso in cui lo scarico non rispetti le prescrizioni indicate nell'autorizzazione, il titolare dello scarico è tenuto a sospendere lo scarico stesso e provvedere immediatamente al ripristino delle condizioni autorizzate.
6. Le modalità tecniche di allacciamento sono stabilite dal Gestore.
7. Fatte salve le autorizzazioni di competenza di Terzi e degli Enti competenti, l'Utente può realizzare le opere d'allacciamento sul suolo privato secondo le modalità impartite dal Gestore comunicando allo stesso l'inizio dei lavori.
8. Durante l'esecuzione delle opere di scarico il Gestore si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi, anche sul suolo privato, nel rispetto della Normativa vigente, per verificarne la conformità a quanto stabilito nel parere preventivo.
9. L'Utente, ultimate le opere d'allacciamento di propria competenza, ne dà comunicazione scritta al Gestore.

ART. 21 — NORME TECNICHE GENERALI

1. Il Gestore, a proprio insindacabile giudizio, può sospendere o revocare l'autorizzazione allo scarico, previa comunicazione all'Utente, quando esigenze di sanità e igiene pubblica o la conservazione e il buon funzionamento della fognatura e degli impianti di depurazione lo rendessero necessari. La limitazione o sospensione dell'autorizzazione in tal caso non comporterà da parte della ditta autorizzata la possibilità di richiedere la rifusione dei danni o il rimborso delle spese.

ART. 22 — AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. Le reti interne delle acque provenienti da servizi igienici, mense, cucine ed assimilabili in generale devono essere separate da quelle degli scarichi provenienti dall'attività produttiva.
- a) In caso di confluenza, ogni scarico dovrà essere dotato, a monte delle reti stesse, di apposito pozzetto di ispezione.
- b) I materiali da impiegare devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami e comunque compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi.
- c) Sono vietate le canne in terracotta ordinaria, i tubi in cemento non rivestito, i tubi in amianto e cemento.
2. Il Gestore nello stabilire, in relazione alle singole attività produttive, i sistemi e le modalità d'esercizio delle reti di raccolta, eventuali pretrattamenti, allontanamenti ed allacciamenti alla fognatura, farà riferimento alle seguenti norme che costituiscono principi tecnici:
- a) al fine di verificare le caratteristiche dello scarico in funzione del rispetto dei limiti tabellari posti dal presente Regolamento, dalle autorizzazioni e dalle normative vigenti in materia e poter applicare il regime tariffario in vigore ai sensi delle Delibere ARERA., il Gestore, se lo riterrà opportuno, effettuerà ulteriori controlli analitici, rispetto a quelli già previsti dalle Delibere regolatorie, con frequenza variabile a seconda della tipologia quali-quantitativa del refluo scaricato in fognatura e le relative spese a carico dell'Utente;
- b) per casi particolari e motivati il Gestore ha, altresì, la facoltà d'imporre l'effettuazione di analisi di autocontrollo, d'imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche quali-quantitative tipiche dello scarico, sempre con spese a carico dell'Utente.
- c) per casi motivati ed in relazione alla capacità delle reti e del depuratore finale, il Gestore può stabilire limiti meno restrittivi così come previsto dal D.G.R.V. 842/12 e s.m.i..

3. Il progetto dell'insediamento produttivo dovrà contenere le seguenti informazioni minime:
 - a) caratteristiche qualitative e quantitative delle materie prime, intermedie e prodotti finali relativamente alle singole fasi produttive, i composti tossici, inorganici ed organici non riportati tra i parametri previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., nonché la previsione relativa alla quantità e le caratteristiche delle acque reflue da immettere in fognatura;
 - b) caratteristiche dei sistemi di misurazione e regolazione delle portate delle acque reflue da immettere;
 - c) caratteristiche dei sistemi d'approvvigionamento idrico (da acquedotto comunale o da fonte privata);
 - d) caratteristiche dei sistemi d'allarme e di messa in sicurezza dello scarico in caso di disservizio;
 - e) vasca di raccolta in caso di interruzione dell'immissione dello scarico nella fognatura pubblica;
 - f) lay-out dei cicli produttivi ed ubicazione di tutti i servizi e degli eventuali impianti di trattamento e/o stoccaggio che producono le acque reflue da scaricare;
 - g) percorsi delle reti fognarie interne, differenziate e evidenziati, comprendenti anche tutti i manufatti relativi e gli eventuali impianti di trattamento;
 - h) calcoli di dimensionamento di tutte le opere trattanti le acque reflue da scaricare.
4. Dovrà essere tenuto un quaderno di registrazione delle analisi di autocontrollo dei propri scarichi. Le analisi devono essere effettuate da laboratori chimici autorizzati e/o accreditati, secondo le normative vigenti, con cadenze temporali stabilite dal Gestore.
5. Il Gestore ha altresì la facoltà d'imporre limitazioni di portata, qualora il carico comporti il superamento della massima potenzialità dell'impianto di depurazione terminale o dei sistemi di collettamento.

ART. 23 — IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

1. Le Utente industriali, le cui acque reflue non rientrino nei limiti d'accettabilità stabiliti dal Gestore, hanno l'obbligo di provvedere, mediante idonei impianti di pretrattamento, all'abbattimento delle sostanze inquinanti non ammesse in fognatura.
2. Potrà essere richiesto dal Gestore anche un sistema per l'equalizzazione delle portate da immettere nella fognatura.
3. Il Gestore potrà provvedere, prima dell'attivazione dello scarico, alla sigillatura della saracinesca dell'eventuale condotta di corto circuitazione dell'impianto di pretrattamento.
4. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto di pretrattamento e degli eventuali sistemi di controllo e di registrazione degli scarichi per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'Utente deve darne immediata comunicazione scritta al Gestore, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del "fuori servizio" dell'impianto. L'impianto deve essere comunque progettato per far fronte alle emergenze suddette.
5. L'Utente è l'esclusivo responsabile del proprio impianto di pretrattamento e ne assicura il suo corretto funzionamento. L'Utente è altresì responsabile della mancata manutenzione degli eventuali strumenti di misura e controllo installati a bordo dell'impianto medesimo.
6. Gli eventuali strumenti di controllo devono essere conformi a quanto stabilito dal Gestore nell'autorizzazione allo scarico e/o nel contratto, ogni loro modifica o sostituzione deve essere

effettuata una volta ottenuto il benessere del Gestore.

7. Il Gestore ha la facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di effettuare il prelievo di campioni di acque reflue e gli opportuni controlli e verifiche. Gli esiti analitici sono comunicati al titolare dello scarico.

ART. 24 – UNIONE DI PIÙ SCARICHI

1. E' ammessa l'unione degli scarichi di più utenze industriali prima dell'immissione nella fognatura nei casi in cui lo scarico sia già esistente e/o nel caso in cui particolari condizioni lo rendano tecnicamente ed economicamente conveniente così come previsto dall'art. 124 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..
2. Per ciascuna utenza dovrà comunque essere realizzato un distinto collettore, dotato di un pozzetto d'ispezione e campionamento, in modo tale che sia assicurata la possibilità di controllare ciascun scarico.
3. Qualora il collettore di raccolta di uno o più scarichi attraversi proprietà private diverse da quella dell'Utente, sussiste l'obbligo della costituzione di una servitù a favore dell'Utente del collettore che potrà accedervi in ogni momento per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione.

ART. 25 – IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

1. Oltre a quanto stabilito nel presente Regolamento per l'allacciamento di locali a quota inferiore rispetto alla fognatura, la portata massima delle apparecchiature di pompaggio non dovrà essere superiore alla portata massima istantanea di scarico autorizzata dal Gestore e la prevalenza dovrà essere adeguata alla quota d'immissione nella fognatura in modo da evitare, in quest'ultima, rigurgiti o moti vorticosi.

TITOLO 5 – VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 26 – VIGILANZA E CONTROLLO

1. Oltre alle visite tecniche per la verifica della regolare esecuzione delle opere di allacciamento, il Gestore dispone tutte le ispezioni, i controlli e i prelievi che ritenga necessari, in ottemperanza a quanto previsto agli artt. 128 e 129 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
2. Per le attività di vigilanza e controllo in ordine agli scarichi idrici, fatte salve le competenze attribuite alla Polizia Giudiziaria e alle altre Forze di Polizia indicate nell'art. 135, 2° comma, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., il Gestore si avvale di proprio personale tecnico o di personale esterno espressamente incaricato, che assume la qualifica di incaricato di un pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 del codice penale, ed è abilitato a compiere sopralluoghi od ispezioni all'interno dell'insediamento produttivo o civile, alla presenza del titolare dello scarico o di suo incaricato, al fine di verificare la natura, la qualità e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento e l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle prescrizioni contenute nel contratto e/o nell'autorizzazione allo scarico.

ART. 27 – DIFFIDA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. In caso d'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico (e delle eventuali prescrizioni contrattuali in quanto parti integranti dell'autorizzazione), ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.², si applica quanto ivi previsto all'art. 130 e, pertanto, il Gestore, quale Autorità competente, procede, secondo la gravità dell'infrazione:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

² Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. contenente "Norme in materia ambientale", Parte III, titolo V, artt. 133 – 139.

2. In particolare, per i superamenti dei limiti di accettabilità, il Gestore informa il Consiglio di Bacino, il Sindaco del Comune interessato e, nel caso di AIA, l'Ente che l'ha rilasciata, ciascuno per i provvedimenti di rispettiva competenza. In caso di inosservanze che possano costituire fattispecie di reato, sarà inoltre cura del Gestore fornirne notizia all'Autorità giudiziaria competente;
3. La sospensione dell'autorizzazione, per periodi limitati e comunque non superiori a 180 giorni, è disposta, previa formale diffida, nelle seguenti ipotesi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) manomissione degli strumenti di controllo in automatico o elusione volontaria del controllo delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico;
 - b) in caso di accertamento di superamento dei valori autorizzati che comportino situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente o per gli impianti di depurazione.
4. La revoca dell'autorizzazione allo scarico è inoltre disposta, oltre che nei casi sub c) di cui al precedente comma 1, quando si verifichi una delle seguenti circostanze:
 - a) mancato rispetto dei valori limite autorizzati nel Contratto che comportino pericoli per la rete fognaria o per l'impianto di depurazione ricevente, in tal caso la gravità del pericolo può giustificare l'omissione di formale diffida;
 - b) inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento, dei collettori privati d'allacciamento e dei sistemi di monitoraggio, campionamento e registrazione delle acque reflue;
 - c) modifiche dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reflue di scarico senza che ne sia data comunicazione al Gestore nei tempi e nei modi previsti;
 - d) accertamento della mancata comunicazione, entro 60 giorni dal suo verificarsi, di ogni variazione dei dati comunicati con la domanda di autorizzazione;
 - e) mancato od insufficiente invio di dati e documentazione richieste;
5. Nel caso in cui si verifichino le infrazioni di cui ai commi precedenti, il Gestore avvierà le seguenti procedure d'accertamento:
 - a) invio di formale diffida all'Utente trasgressore, intimandogli di adeguarsi alle prescrizioni del Regolamento, entro un termine da stabilirsi caso per caso, anche in relazione alla gravità dell'infrazione;
 - b) nei casi di cui al precedente comma 4, oltre a quanto sopra sub a), dandone contestuale comunicazione alle Autorità competenti (Provincia o Regione) affinché emettano il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione;
 - c) nei casi di cui al precedente comma 4, o trascorso infruttuosamente il termine di cui sopra sub a) o il periodo di sospensione, il Gestore provvede a darne comunicazione alle Autorità competenti (Provincia o Regione), per i conseguenti atti di revoca dell'autorizzazione allo scarico.
6. Nei casi di sospensione o revoca dell'autorizzazione il Gestore provvede ad informare il Sindaco del Comune territorialmente competente per chiedere l'emissione dell'ordinanza relativa all'interruzione dello scarico addebitando tutte le relative spese all'Utente.
7. In caso di immediato pericolo per la incolumità pubblica o di particolare gravità e che

comportino il rischio concreto per l'integrità delle strutture impiantistiche e per la corretta funzionalità dei processi depurativi, il Gestore può procedere all'immediata chiusura dello scarico senza preavviso. In tali ipotesi:

- a) informa il Consiglio di Bacino Veronese e il Sindaco del Comune interessato in merito all'inquinamento ed ai primi interventi che intende porre in atto;
 - b) provvede all'individuazione della causa dell'inquinamento con l'intervento dell'ARPAV di Verona, e se il caso anche delle autorità indicate all'art. 135, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152³ e s.m.i.;
8. Tutte le comunicazioni inerenti l'avvio della procedura di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione allo scarico sono inviate all'Utente a cura del Gestore, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge 7 agosto 1990, n. 241⁴.
Avverso le decisioni di sospensione e revoca dell'autorizzazione allo scarico è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi stabiliti dalle normative vigenti.
9. Sono fatte salve le disposizioni in materia di regolazione della morosità del servizio idrico integrato contenute nei provvedimenti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e che disciplinano i casi di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura dell'utente moroso⁵.
10. In caso di accertata inosservanza delle prescrizioni e/o dei limiti di scarico autorizzati verrà altresì notificato dal gestore, ai sensi della Legge 689/1981, il verbale di accertamento valido ai fini delle sanzioni amministrative di cui all'art. 133 del D.Lgs. 152/06. Avverso a tale contestazione l'Utente può effettuare atti difensivi entro 30 giorni dalla notifica.
11. In caso di superamento dei valori limiti previsti dalla tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 il Gestore procederà ad informare l'Autorità Giudiziaria competente per il territorio.

³ Art. 135, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 Testo Unico Ambientale e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero".

⁴ La diffida, in quanto atto di contestazione che chiarisce l'oggetto del procedimento ed indica l'autorità responsabile dello stesso, non necessita della comunicazione di avvio del procedimento, secondo quanto stabilito con sentenze del Consiglio di Stato Sez. VI, 12 agosto 1996, n. 1028 e Consiglio di Stato Sez. VI, 9 agosto 1996, n. 999.

⁵ Deliberazione ARERA 16 luglio 2019 311/2019/R/IDR.

TITOLO 6 – CONTRATTI E TARIFFE

ART. 28 – CONTRATTI

1. L'attivazione di qualsiasi tipologia di scarico nella rete fognaria comporta l'automatica assoggettamento dell'Utente alle disposizioni del presente Regolamento, senza necessità di sottoscrizione di un apposito contratto.
2. E' tuttavia ammessa, per alcune fattispecie di scarichi industriali e per alcune fattispecie di scarichi assimilabili ai domestici di cui all'art. 17, una regolamentazione contrattuale mediante stipula di apposito contratto d'utenza fra il Gestore e il titolare dello scarico.
3. Tali contratti non possono contenere pattuizioni in deroga al presente Regolamento ma limitarsi a disciplinare o esplicitare in modo più analitico i rapporti fra l'Utente e il Gestore e i comportamenti delle parti afferenti alle particolari caratteristiche dello scarico in oggetto.
4. Il Contratto d'Utenza è parte integrante dell'autorizzazione e/o del nulla osta allo scarico.

ART. 29 – TARIFFE DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE

1. Sono tenuti al pagamento del corrispettivo di servizio di fognatura e depurazione tutti gli utenti allacciati alla fognatura. Qualora la rete fognaria non sia però provvista di impianti di depurazione, o essi siano temporaneamente inattivi, sarà addebitato agli utenti il solo canone di fognatura.
2. Le tariffe di fognatura e di depurazione applicate dal Gestore, per tutte le tipologie di scarichi previste nel presente regolamento, sono determinate dal Consiglio di Bacino Veronese e approvate da ARERA nel rispetto della normativa vigente.
3. Il corrispettivo da pagare viene calcolato applicando il metodo tariffario in vigore.
4. Ai titolari di scarichi di acque reflue domestiche, assimilabili alle domestiche e industriali allacciati alla fognatura pubblica, l'addebito dei costi dei servizi di fognatura e di depurazione è calcolato in funzione del consumo dell'acqua potabile sulla totalità dei metri cubi prelevati dall'acquedotto pubblico o dell'acqua prelevata da fonte privata di approvvigionamento e scaricata in fognatura sulla base dei dati dichiarati in sede di autodenuncia di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
5. Nel caso di mancata autodenuncia annuale, di cui all'art. 14 del presente Regolamento, o nel caso sia accertata la mancanza dello strumento di misura e/o non funzionante, il Gestore provvederà all'addebito per le utenze domestiche di una quantità prelevata pro capite. Tale quantità è definita dal Consiglio di Bacino Veronese ai sensi della delibera ARERA vigente. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali, di acque meteoriche di dilavamento/lavaggio o di acque reflue assimilabili alle domestiche la quantità scaricata sarà quantificata dal Gestore.
6. Ai titolari di scarichi di acque reflue industriali l'addebito dei costi di fognatura e depurazione sono calcolati mediante applicazione dell'apposita "tariffa per gli scarichi industriali in fognatura" approvata da ARERA. Il volume immesso in fognatura può essere misurato attraverso idonei strumenti approvati dal Gestore al fine della fatturazione. La cadenza ed il metodo di fatturazione sono in funzione delle caratteristiche quali-quantitative del refluo scaricato nonché dell'autorizzazione allo scarico.

ART. 30 – PENALITÀ

1. Il Gestore, nei casi di seguito descritti, applica le relative penalità:

- a) nel caso di mancata esecuzione della messa in conformità dell'allacciamento da parte dell'Utente entro il termine di tre mesi dalla comunicazione, il Gestore potrà chiedere l'emissione da parte del Sindaco di un'ordinanza con la quale si impone all'Utente l'adeguamento. Le relative spese saranno a carico dell'Utente.
- b) qualora si rientri nel punto precedente, l'Utente è tenuto al pagamento di una somma calcolata sulla base del corrispettivo di fognatura e depurazione, maggiorato del 10% calcolato dalla data di diffida. La suddetta maggiorazione del 10% è incrementabile del 100% per ogni anno successivo salvo diversa determinazione del Consiglio di Bacino Veronese.
- c) l'inosservanza delle prescrizioni inerenti ai volumi scaricati e/o il superamento dei limiti di emissione previsti dai contratti per gli scarichi in rete fognaria costituisce parziale inadempimento del Contratto di utenza, in quanto violazione delle condizioni convenute relativamente alle modalità dello scarico. In tal caso sono dovute le seguenti penalità contrattuali, considerando il volume totale annuo risultante dalla fatturazione emessa al più recente anno solare per il singolo utente:
- c.1) per il superamento dei limiti riferiti alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: 0,05 €/m³ per ciascun parametro superato, con una soglia minima di € 200 e una massima € 1'000,00.
- c.2) per il superamento dei limiti riferiti a sostanze diverse da quelle elencate dalla tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: 0,05 €/m³ per ciascun parametro superato, con una soglia minima di € 100 e una massima € 500,00.
- c.2bis) per ciascuna inosservanza delle prescrizioni inerenti ai volumi massimi ed alla modulazione degli stessi contenute nel documento autorizzativo e/o nel contratto di utenza: 0,05 €/m³ per ciascuna inosservanza, con una soglia minima di € 100 e una massima € 500,00.
- c.3) il limite massimo dell'ammontare delle penalità non potrà superare il valore di € 5'000,00 all'anno.

TITOLO 7 – DISPOSIZIONI VARIE

ART. 31 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. L'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento è punita con le sanzioni amministrative previste dalla Legge regionale 16 aprile 1985 n. 33 e s.m.i., fatte salve le sanzioni amministrative e penali di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..
2. Per ciò che concerne l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle stesse si applicano le norme di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni se compatibili con le norme di cui al primo comma.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative è effettuata dall'Autorità amministrativa competente per legge, su segnalazione del Gestore.

ART. 32 – RIESAME DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

1. In base alle normative vigenti in materia, la competenza per lo scarico sul suolo, sugli strati superficiali del suolo o in corpi idrici superficiali, in zone non servite dalla fognatura, è:
 - a) dei Comuni per acque reflue domestiche e assimilabili alle domestiche;
 - b) della Provincia per acque reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio.

ART. 33 – NORME GESTIONALI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Abrogato con decorrenza 24 ottobre 2020.

ART. 34 – UTENZE NON ALLACCIABILI ALLA FOGNATURA

1. In base alle normative vigenti in materia, la competenza per lo scarico sul suolo, sugli strati superficiali del suolo o in corpi idrici superficiali, in zone non servite dalla fognatura, è:
 - a) dei Comuni per acque reflue domestiche e assimilabili alle domestiche;
 - b) della Provincia per acque reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio.

ART. 35 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione effettuata dal Consiglio di Bacino Veronese, trascorsi quindici giorni dall'affissione all'Albo pretorio.
2. Ogni modificazione o integrazione successiva deve essere adottata e pubblicizzata nelle medesime forme.

ART. 36 – ABROGAZIONI DI DISPOSIZIONI INCOMPATIBILI

1. Le norme del presente Regolamento sostituiscono tutte le disposizioni regolamentari previgenti. Per quanto non espressamente specificato, sono valide le normative statali e

regionali in vigore.

ART. 37 — PUBBLICITA'

1. Il Gestore assicura la più ampia divulgazione del Regolamento e si impegna a rendere disponibili i documenti agli Utenti, sia scaricandoli dal sito web che presso i propri uffici, mediante copie gratuite del presente Regolamento e della carta del servizio idrico integrato.
2. Il Gestore può emanare particolari comunicati ed organizzare incontri, anche in sede locale, affinché sia pubblicizzato e si realizzi in breve tempo quanto previsto dal presente Regolamento.

Nota (1):

Piano di Tutela delle Acque

Art. 34 - Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche

1. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
 - a) prodotte da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 - b) prodotte da imprese dedite ad allevamento di animali;
 - c) prodotte da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e di complementarietà funzionale del ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
 - d) prodotte da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
 - e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche:
 - e.1) le acque reflue provenienti dagli insediamenti adibiti ad attività alberghiera e della ristorazione (compresi bar, gelaterie, enoteche), ricreativa, di intrattenimento, turistica, prescolastica, scolastica, universitaria, sportiva, culturale, associativa, commerciale, di servizi e altre attività, quali:
 - 1) piscine e stabilimenti termali, fermo restando quanto stabilito all'articolo 35 ed escluse le acque di controlavaggio dei filtri non preventivamente trattate;
 - 2) centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona;
 - 3) magazzinaggio;
 - 4) comunicazioni, studio audio video registrazioni;
 - 5) intermediazione monetaria, assicurativa, finanziaria, immobiliare;
 - 6) informatica, studi professionali, compresi gli studi e ambulatori medici, e uffici privati in genere;
 - 7) pubblica amministrazione e difesa e uffici pubblici in genere;
 - 8) ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, con esclusione (con riferimento ai punti da 1 a 8) dei laboratori scientifici di analisi e ricerca, anche di quelli a carattere didattico;
 - 9) laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza;
 - 10) lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno;
 - 11) laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento con esclusione delle attività di pulitura a secco, tintura e finissaggio chimico;
 - 12) esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria e ottica;
 - 13) riparazione di beni di consumo (esclusi autoveicoli e simili);
 - 14) liuterie;
 - 15) attività di vendita al dettaglio di generi alimentari o altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa;
 - 16) macellerie sprovviste del reparto di macellazione;
 - 17) piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m³/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno;
 - 18) conservazione, lavaggio, confezionamento di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi, esclusa trasformazione.
 - e.2) le acque reflue provenienti dai servizi igienici annessi a stabilimenti industriali, qualora siano collettate e scaricate con rete separata da quella delle acque reflue industriali;
 - e.3) le altre acque reflue che, prima di ogni trattamento depurativo, siano caratterizzate dai parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:

Portata	15 mc/giorno
pH	5,5 ÷ 9,5
Temperatura	30°C
Colore	Non percettibile con diluizione 1: 40
Materiali grossolani	Assenti
Solidi sospesi totali	200 mg/L
BOD ₅	250 mg/L
COD	500 mg/L
Rapporto COD/BOD ₅	2,2
Fosforo totale come P	10 mg/L
Azoto ammoniacale come NH ₄	30 mg/L
Azoto nitroso come N	0,6 mg/L
Azoto nitrico come N	30 mg/L
Grassi e oli animali/vegetali	40 mg/L
Tensioattivi	4 mg/L

Qualora un insediamento scarichi in fognatura e qualora l'impianto di trattamento finale sia in grado di trattare anche scarichi industriali, i limiti da rispettare per gli inquinanti diversi da quelli esplicitati nella soprastante tabella sono quelli della tabella 1 dell'allegato B (tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006), colonna "scarico in rete fognaria"; quindi lo scarico in fognatura dell'insediamento in questione viene considerato alla stessa stregua degli scarichi industriali in fognatura.

Qualora l'insediamento scarichi in fognatura e qualora l'impianto di trattamento finale non sia in grado di trattare anche scarichi industriali, i limiti da rispettare per gli inquinanti diversi da quelli esplicitati nella soprastante tabella sono i limiti di emissione in acque superficiali di cui alla tabella 1 dell'allegato B (tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006), colonna "scarico in acque superficiali", nel caso in cui l'impianto di trattamento finale scarichi in acque superficiali, oppure i limiti di emissione sul suolo di cui alla tabella 2 allegato C (tabella 4 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006) integrati dalle disposizioni previste all'articolo 30 comma 7 delle presenti norme tecniche, nel caso in cui l'impianto di trattamento finale scarichi sul suolo.

Qualora un insediamento scarichi in acque superficiali o sul suolo, eventuali inquinanti diversi da quelli esplicitati nella soprastante tabella devono essere contenuti entro i limiti di emissione previsti dalla tabella 1 allegato B, colonna scarico in acque superficiali, nel caso di scarico in acque superficiali, o entro i limiti previsti dalla tabella 2 allegato C, integrati dalle disposizioni previste all'articolo 30 comma 7 delle presenti norme tecniche nel caso di scarico sul suolo.

2. E' ammesso lo scarico secondo le modalità indicate all'articolo 21 per gli insediamenti elencati al comma 1 qualora la loro potenzialità sia inferiore a 50 A.E.. Scarichi di potenzialità superiore devono rispettare le condizioni stabilite per gli scarichi di acque reflue urbane, distinti secondo la potenzialità, ivi comprese le percentuali di abbattimento e i limiti di emissione allo scarico. Qualora il parametro BOD₅ sia poco significativo, la quantificazione in A.E. dello scarico potrà essere fatta utilizzando il più significativo tra altri parametri quali portata idrica, Azoto totale, Fosforo totale, SST, COD. Gli scarichi provenienti da stabilimenti termali di cui al comma 1, lettera e1), e gli scarichi delle piscine non destinate ad uso pubblico o ad attività commerciale non sono obbligatoriamente soggetti ai sistemi di trattamento previsti dall'articolo 21; se necessario possono essere assoggettati ad un sistema di decantazione per il deposito dei solidi sospesi, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 35.
3. Purché non vi ostino motivi tecnici o gli oneri economici dei gestori siano eccessivi rispetto ai benefici ambientali conseguibili e purché il carico idraulico ed inquinante sia compatibile con la potenzialità e tipologia dell'impianto di depurazione, previa richiesta al soggetto gestore da parte del titolare dell'impresa di allevamento, gli effluenti di allevamento possono essere trattati negli impianti di depurazione in analogia alle acque reflue domestiche.
4. Su istanza del titolare dell'impresa di allevamento, la valutazione della validità tecnica ed economica degli eventuali provvedimenti di diniego, adeguatamente motivati, alle richieste di autorizzazione al soggetto gestore è demandata alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

5. *La Giunta regionale, d'intesa con le AATO, definisce i criteri ed individua le risorse per promuovere il trattamento degli effluenti di allevamento negli impianti di depurazione, al fine di concorrere alla applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.*
6. *Gli impianti di acquacoltura e piscicoltura di cui al comma 1 lettera d) sono soggetti al rispetto del limite di emissione pari a 80 mg/L per i Solidi Sospesi Totali e a 160 mg/L per il COD. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico deve stabilire adeguati limiti di emissione per i microinquinanti provenienti dall'uso di sostanze quali, ad esempio, farmaci, battericidi, antimicotici, e prescrivere idonei sistemi di depurazione delle acque reflue. Gli impianti di acquacoltura e piscicoltura che superano i parametri di cui al comma 1 lettera d) sono da considerarsi impianti industriali e regolamentati dall'articolo 37.*
7. *Gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliere, sanitarie o di ricerca che hanno recapito diverso dalla fognatura, devono essere dotati di idonei impianti di depurazione tali da rispettare i limiti di emissione della colonna C della Tabella 1 Allegato A e devono essere provvisti di sistema di disinfezione delle acque reflue. Valgono i divieti di cui all'articolo 23, comma 3.*
8. *Tutti gli scarichi diversi da quelli indicati nei commi precedenti devono rispettare i limiti per le acque reflue industriali e sono soggetti al regime autorizzatorio previsto per gli scarichi industriali. Non si applicano al presente articolo le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 21.*
9. *Esclusivamente per le acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche, provenienti da installazioni o edifici isolati in ambiti territoriali particolari, laddove a motivo degli aspetti ambientali, paesaggistici o dell'orografia e comunque per la singolarità dei luoghi, non è possibile realizzare sistemi di trattamento in loco adeguatamente efficienti a costi sostenibili, inclusi i sistemi di cui all'art. 21, né provvedere all'allontanamento dei reflui prodotti tramite un classico sistema di collettamento a costi sostenibili, il concetto di stabilità e continuità del sistema di collettamento di cui al comma 1 lettera w dell'art. 6, è fatto salvo purché lo scarico sia indirizzato in fognatura e a un idoneo sistema di trattamento, mediante un sistema di pozzetti, condotte, serbatoi a tenuta anche mobili, che garantiscano in ogni momento e in ogni punto l'assenza di contatto tra il refluo e l'ambiente esterno. Tali sistemi vanno verificati caso per caso dall'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in fognatura.*

Nota (2):

Piano di Tutela delle Acque

Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

1. *Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti elencate in Allegato F, ove vi sia la presenza di:*
 - a) *depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici;*
 - b) *lavorazioni;*
 - c) *ogni altra attività o circostanza,**che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente come indicate nel presente comma, che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, le acque meteoriche di dilavamento, prima del loro scarico, devono essere trattate con idonei sistemi di depurazione e sono soggette al rilascio dell'autorizzazione allo scarico prevista dall'articolo 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi, di cui alle tabelle 3 o 4, a seconda dei casi, dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria, tenendo conto di quanto stabilito alla tabella 5 del medesimo allegato 5. I sistemi di depurazione devono almeno comprendere sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura. La valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente non avvenga o non si esaurisca con le acque di prima pioggia deve essere contenuta in apposita relazione predisposta a cura di chi a qualsiasi titolo abbia la disponibilità della superficie scoperta, ed esaminata e valutata dall'autorità competente al rilascio*

dell'autorizzazione allo scarico. Nei casi previsti dal presente comma, l'autorità competente, in sede di autorizzazione, può determinare con riferimento alle singole situazioni e a seconda del grado di effettivo pregiudizio ambientale, le quantità di acqua meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare, oltre a quella di prima pioggia; l'autorità competente dovrà altresì stabilire in fase autorizzativa che alla realizzazione degli interventi non ostino motivi tecnici e che gli oneri economici non siano eccessivi rispetto ai benefici ambientali conseguibili.

Le sostanze "pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente" coincidono con quelle elencate alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, con l'aggiunta dei parametri:

- Solidi sospesi totali, se essi superano il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (80 mg/L), sul suolo (25 mg/L) o in fognatura (200 mg/L) in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento;
- COD, limitatamente alle tipologie di insediamenti n. 6, 10, 11, 13, 14, 15 dell'allegato F, se esso supera il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (160 mg/L), sul suolo (100 mg/L) o in fognatura (500 mg/L) in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento;
- Idrocarburi totali, se essi superano il valore limite di 5 mg/L nel caso di scarico delle acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali o sul suolo, o di 10 mg/L nel caso di scarico in fognatura.

Resta fermo quanto specificato nel comma 5.

2. Al fine di ridurre i quantitativi di acque di cui al comma 1 da sottoporre a trattamento, chi a qualsiasi titolo ha la disponibilità della superficie scoperta può prevedere il frazionamento della rete di raccolta delle acque in modo che la stessa risulti limitata alle zone ristrette dove effettivamente sono eseguite le lavorazioni o attività all'aperto o ricorrono le circostanze di cui al comma 1, e può altresì prevedere l'adozione di misure atte a prevenire il dilavamento delle superfici. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico può prescrivere il frazionamento della rete e può determinare, con riferimento alle singole situazioni, la quantità di acqua meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare, oltre a quella di prima pioggia.

3. Nei seguenti casi:

- a) piazzali, di estensione superiore o uguale a 2000 m², a servizio di autofficine, carrozzerie, autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue;
- b) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva superiore o uguale a 5000 m²;
- c) altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate alla lettera b), delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, in cui il dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1 può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia;
- d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, nonché altri piazzali o parcheggi, per le parti che possono comportare dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, come individuate al comma 1, di estensione superiore o uguale a 5000 m²;
- e) superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione dei carburanti nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;

le acque di prima pioggia devono essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima del loro scarico, opportunamente trattate, almeno con sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura; lo scarico è soggetto al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 e al rispetto dei limiti di emissione nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi, di cui alle tabelle 3 o 4, a seconda dei casi, dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria, tenendo conto di quanto stabilito alla tabella 5 del medesimo allegato 5. Le stesse disposizioni si applicano alle acque di lavaggio. Lo stoccaggio delle acque di prima pioggia in un bacino a tenuta può non essere necessario in caso di trattamento in continuo delle acque di pioggia che garantisca almeno analoghi risultati rispetto al trattamento discontinuo. Le acque di seconda pioggia non sono trattate e non sono soggette ad autorizzazione allo scarico, tranne i casi di trattamento in continuo e/o di espressa volontà a trattarle da parte del titolare della superficie. In tali casi lo scarico delle acque trattate di seconda pioggia può avvenire in fognatura nera o mista solo previo assenso del Gestore della

rete fognaria.

Per analogia con quanto previsto al comma 2, è possibile frazionare la rete di raccolta delle acque meteoriche in modo che la stessa risulti limitata alle zone che comportano dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente così come indicate al comma 1.

Per le superfici di cui al presente comma, l'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia.

Resta fermo il rispetto dei limiti allo scarico delle acque meteoriche, drenate dalle aree evidenziate nel presente comma, nella Laguna di Venezia e nel suo Bacino Scolante stabiliti dal D.M. 30.07.1999, Tabella A.

4. I volumi da destinare allo stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere dimensionati in modo da trattenere almeno i primi 5 mm di pioggia distribuiti sul bacino elementare di riferimento. Il rilascio di detti volumi nei corpi recettori, di norma, deve essere attivato nell'ambito delle 48 ore successive all'ultimo evento piovoso. Si considerano eventi di pioggia separati quelli fra i quali intercorre un intervallo temporale di almeno 48 ore. Ai fini del calcolo delle portate e dei volumi di stoccaggio, si dovranno assumere quali coefficienti di afflusso convenzionali il valore 0,9 per le superfici impermeabili, il valore 0,6 per le superfici semipermeabili, il valore 0,2 per le superfici permeabili, escludendo dal computo le superfici coltivate. Qualora il bacino di riferimento per il calcolo, che deve coincidere con il bacino idrografico elementare (bacino scolante) effettivamente concorrente alla produzione della portata destinata allo stoccaggio, abbia un tempo di corrivazione superiore a 15 minuti primi, il tempo di riferimento deve essere pari a:
- a) al tempo di corrivazione stesso, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione è superiore a 15 minuti primi, sia superiore al 70% della superficie totale del bacino;
 - b) al 75% del tempo di corrivazione, e comunque al minimo 15 minuti primi, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione è superiore a 15 minuti primi sia inferiore al 30% e superiore al 15% della superficie del bacino;
 - c) al 50% del tempo di corrivazione, e comunque al minimo 15 minuti primi, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione è superiore a 15 minuti primi sia inferiore al 15% della superficie del bacino.

Le superfici interessate da dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1, per le quali le acque meteoriche di dilavamento devono essere sottoposte a trattamento e ad autorizzazione allo scarico, devono essere opportunamente pavimentate al fine di impedire l'infiltrazione nel sottosuolo delle sostanze pericolose.

5. Per tutte le superfici diverse da quelle previste ai commi 1 e 3 le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio, convogliate in condotte ad esse riservate, possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di nulla osta idraulico e fermo restando quanto stabilito ai commi 8 e 9. Nei casi previsti dal presente comma 119, laddove il recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo non possa essere autorizzato dai competenti enti per la scarsa capacità dei recettori o non si renda convenientemente praticabile, il recapito potrà avvenire anche negli strati superficiali del sottosuolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione delle acque ivi convogliate.
6. I titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo, devono presentare all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, un piano di adeguamento entro il 29/02/2016. Il piano di adeguamento dovrà contenere un cronoprogramma che riporti la scansione temporale della sua attuazione. Gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31/12/2018, salvo comprovati motivi, che vanno tempestivamente sottoposti con completezza di documentazione all'Autorità competente, la quale potrà stabilire eventuali nuovi termini per l'adeguamento.
7. Per tutte le acque di pioggia collettate, quando i corpi recettori sono nell'incapacità di drenare efficacemente i volumi in arrivo, è necessaria la realizzazione di sistemi di stoccaggio, atti a trattenerle per il tempo sufficiente affinché non siano scaricate nel momento di massimo afflusso nel corpo idrico. I sistemi di stoccaggio devono essere concordati tra il comune, che è gestore della rete di raccolta delle acque meteoriche, e il gestore della rete di recapito delle portate di pioggia. Rimane fermo quanto prescritto ai commi 1 e 3.

8. *Per gli agglomerati con popolazione superiore a 20.000 A.E. con recapito diretto delle acque meteoriche nei corpi idrici superficiali, l'AATO, sentita la provincia, è tenuta a prevedere dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia, in grado di consentire, entro il 2015, una riduzione del carico inquinante da queste derivante non inferiore al 50% in termini di solidi sospesi totali. Dovranno essere privilegiati criteri ed interventi che ottimizzino il numero, la localizzazione ed il dimensionamento delle vasche di prima pioggia.*
9. *Per le canalizzazioni a servizio delle reti autostradali e più in generale delle pertinenze delle grandi infrastrutture di trasporto, che recapitino le acque nei corpi idrici superficiali significativi o nei corpi idrici di rilevante interesse ambientale, le acque di prima pioggia saranno convogliate in bacini di raccolta e trattamento a tenuta in grado di effettuare una sedimentazione prima dell'immissione nel corpo recettore. Se necessario, dovranno essere previsti anche un trattamento di disoleatura e andranno favoriti sistemi di tipo naturale quali la fitodepurazione o fasce filtro/fasce tampone.*
10. *È vietata la realizzazione di superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 m². Fanno eccezione le superfici soggette a potenziale dilavamento di sostanze pericolose o comunque pregiudizievoli per l'ambiente, di cui al comma 1, e le opere di pubblico interesse, quali strade e marciapiedi, nonché altre superfici, qualora sussistano giustificati motivi e/o non siano possibili soluzioni alternative. La superficie di 2000 m² impermeabili non può essere superata con più di una autorizzazione. La superficie che eccede i 2000 m² deve essere realizzata in modo tale da consentire l'infiltrazione diffusa delle acque meteoriche nel sottosuolo. I comuni sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti in recepimento del presente comma.*
11. *Le amministrazioni comunali formulano normative urbanistiche atte a ridurre l'incidenza delle superfici urbane impermeabilizzate e a eliminare progressivamente il recapito delle acque meteoriche pulite nelle reti fognarie, favorendo viceversa la loro infiltrazione nel sottosuolo.*
12. *Per tutti gli strumenti urbanistici generali e le varianti generali o parziali o che, comunque, possano recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, è obbligatoria la presentazione di una "Valutazione di compatibilità idraulica" che deve ottenere il parere favorevole dell'autorità competente secondo le procedure stabilite dalla Giunta regionale.*
13. *Le acque di seconda pioggia, tranne che nei casi di cui al comma 1, non necessitano di trattamento, non sono assoggettate ad autorizzazione allo scarico fermo restando la necessità di acquisizione del nulla osta idraulico, possono essere immesse negli strati superficiali del sottosuolo e sono gestite e smaltite a cura del comune territorialmente competente o di altri soggetti da esso delegati.*
14. *La Regione incentiva la realizzazione delle opere per la gestione delle acque di prima pioggia. La Regione incentiva altresì la realizzazione di opere volte a favorire il riutilizzo delle acque meteoriche.*
15. *Le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico, purché non suscettibili di contaminazioni, possono essere recapitate nella rete delle acque meteoriche di cui al comma 5, in corpo idrico superficiale o sul suolo purché non comportino ristagni, sviluppo di muffe o similari.*
16. *Sono fatte salve le specifiche disposizioni assunte dalla Regione del Veneto in tema di salvaguardia della laguna di Venezia, in attuazione del "Piano per la prevenzione dall'inquinamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 2000" e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'area del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera ed al Progetto Integrato Fusina.*

Nota (3)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227

Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12G0013).

Art. 3 - Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, presenta all'autorità competente un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate:
 - a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;
 - b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;
 - c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;
 - d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;
 - e) la localizzazione dello scarico.
2. La modalità semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 1 non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.